

Split payment alle battute finali Dal 1° luglio escluse le quotate

Ricca da pag. 8

Le società nel Ftse Mib dal 1° luglio prossimo usciranno dal meccanismo: ecco cosa cambia

Split payment alle battute finali Torna la regola Iva per le quotate

Pagina a cura
DI FRANCO RICCA

Per le società quotate, l'Iva ritorna alla normalità: il meccanismo speciale dello split payment si applicherà fino al 30 giugno prossimo, per cui dal giorno successivo i fornitori dovranno riscuotere l'imposta a esse fatturata secondo la regola generale.

La base giuridica dell'imminente novità è rappresentata dalla decisione di esecuzione (Ue) del Consiglio 2023/1552 del 25 luglio 2023, che, nel prorogare fino al 30 giugno 2026 la validità dell'autorizzazione rilasciata all'Italia (originariamente fino al 31 dicembre 2017) per l'applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti", ne ha tuttavia limitato la portata alle operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e degli enti e imprese da esse controllate, escludendo quelle effettuate nei confronti delle società quotate al Ftse Mib.

Come si legge nella decisione, l'Italia si era "ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale dopo la piena attuazione del pacchetto di misure", in particolare l'obbligatorietà della fatturazione elettronica (ora non più soggetta ad autorizzazione, a seguito della direttiva Ue 2025/516 del Consiglio dell'11 marzo 2025). Ciononostante, essa ha chiesto un'ulteriore proroga del meccanismo speciale per evitare una regressione nell'ambito degli sforzi compiuti dal paese al fine di ridurre il gap tra il gettito Iva previsto e l'importo effettivamente riscosso.

Tuttavia, "per onorare l'impegno di eliminare gradualmente la misura speciale, l'Italia ha modificato la propria richiesta al fine di escludere dall'ambito di applicazione del

la suddetta misura, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice Ftse Mib...".

Di qui la decisione di autorizzare il meccanismo speciale fino al 30 giugno 2026, escludendo però, a decorrere dal 1° luglio 2025, le operazioni effettuate nei confronti delle suddette società quotate.

Per l'operatività della disposizione non sono necessarie norme interne di recepimento, giacché si tratta, in sostanza, della cessazione parziale della precedente decisione di autorizzazione. È molto probabile che l'amministrazione finanziaria intervenga in qualche modo per evidenziare la novità e fornire precisazioni in merito alla disciplina intertemporale.

Al riguardo, si deve ricordare che il criterio che regola la decorrenza dell'applicazione delle modifiche in materia di Iva, in assenza di specifiche previsioni di legge, è rappresentato, generalmente, dal momento di effettuazione dell'operazione determinato ai sensi delle disposizioni dell'art. 6 del dpr n. 633 del 26 ottobre 1972. Di conseguenza, il ritorno delle società quotate alle regole comuni dovrebbe avere effetto per le operazioni effettuate nei loro confronti a decorrere dal 1° luglio 2025, anche nel caso in cui i fornitori non abbiano provveduto all'emissione della relativa fattura prima di tale data. Pertanto, per esempio, alle cessioni di beni mobili consegnati entro il 30 giugno, ancorché fatturate dopo (sia nei termini di legge, sia tardivamente), dovrebbe continuare ad applicarsi il meccanismo dello split payment.

Stesso discorso per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo sia stato pagato oppure fatturato entro il 30 giugno 2025.

Qualche dubbio potrebbe invece sorgere in relazione alla norma secondo cui nel regime dello split payment, come si dirà meglio nella pagina successiva, l'esigibilità dell'Iva si verifica all'atto del pagamento, ove si ritenesse di dover assumere il criterio dell'esigibilità dell'imposta e non quello dell'effettuazione dell'operazione.

In questo contesto va infine ricordato che la modifica apportata dall'art. 12 del dl 12 luglio 2018, n. 87, con la quale venne (nuovamente) disposta l'esclusione dal meccanismo dello split payment delle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta ai fini dell'Irpef, ebbe effetto, per espressa previsione dello stesso articolo, per le operazioni fatturate dopo l'entrata in vigore del decreto. Non sembra, tuttavia, che questa previsione, dettata in considerazione del collegamento di fatto tra fattura e ritenuta, possa assumere qualche rilevanza nell'ambito della situazione attuale.

Il raggio d'azione dello split payment. Vediamo quindi come si presenta dal 1° luglio prossimo il raggio d'azione dello split payment, per quello che dovrebbe essere (salvo proroghe poco probabili, a giudicare dal tenore della decisione del Consiglio Ue sopra esaminata) il suo ultimo anno di vita, in considerazione della prevista soppressione dal 1° luglio 2026.

Ai sensi dell'art. 17-ter del



dpr n. 633/1972, letto alla luce della predetta decisione, rimangono assoggettate al meccanismo speciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, eccettuate le operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile e le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta Irpef, effettuate nei confronti di:

1. amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (in base alla risposta n. 15 del 28 settembre 2018 dell'Ae sono esclusi gli uffici italiani all'estero di un ministero)

2. enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona

3. fondazioni partecipate da aa.pp. per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%

4. società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 2, c.c., direttamente dalla Presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri (secondo la circolare n. 9 del 7 maggio 2018 dell'Ae rileva anche il "controllo di diritto" di cui al punto 1 del citato art. 2359)

5. società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., da aa.pp. o da enti e società di cui ai numeri precedenti

6. società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da aa.pp. o da enti e società di cui ai numeri precedenti.

L'appartenenza del cessionario/committente a una delle suddette categorie è condizione necessaria e sufficiente per l'applicazione del meccanismo speciale; è invece inin-

fluente il fatto che egli eserciti oppure no un'attività economica ai fini dell'Iva, così come la destinazione dei beni e/o servizi acquistati a detta attività oppure alla sfera privata.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti rientranti nelle suddette categorie occorre fare riferimento alle disposizioni degli articoli 5-bis e 5-ter del dm economia 23 gennaio 2015, nonché alla documentazione informativa pubblicata dal dipartimento delle finanze sul proprio sito internet. In particolare, per la p.a. occorre fare riferimento all'elenco Ipa, mentre per gli altri soggetti agli elenchi redatti e aggiornati ai sensi del dm 9 gennaio 2018 e pubblicati nell'apposita sezione del sito, elenchi che, va rammentato, hanno efficacia costitutiva.

Il meccanismo speciale non si applica se il cessionario/committente, pur rientrando tra le categorie di destinatari, aderisce a un Gruppo Iva e perde, quindi, l'autonomia soggettività passiva.

I fornitori esclusi. In via di principio, tutti i fornitori sono tenuti ad applicare lo split payment alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti delle suddette categorie di destinatari.

Tuttavia, per ragioni tecniche e sistematiche, l'Agenzia, con circolare n. 15 del 13 aprile 2015, ha ritenuto di dover escludere i fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare sistema forfettario di determinazione della detrazione spettante, quali per esempio:

- il regime speciale per i produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34 del dpr n. 633/1972

- il regime speciale per le attività agricole connesse di cui all'art. 34-bis del dpr n. 633/1972

- il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 16 dicembre 1991 per talune associazioni senza fini di lucro

- il regime speciale per le attività di intrattenimento di cui all'art. 74, sesto comma, dpr n. 633/1972

- il regime speciale di cui al comma 5 dell'art. 74-quater del dpr n. 633/1972, per gli spettacoli viaggianti e per le altre attività di cui alla tabella C allegata allo stesso decreto. Sono inoltre esclusi dal meccanismo, naturalmente, i soggetti che si avvalgono del regime di franchigia Iva (contribuenti forfettari).

Per quanto riguarda i soggetti che applicano il regime Iva di cassa ai sensi dell'art. 32-bis del dl n. 83 del 22 giugno 2012, nella circolare n. 27 del 7 novembre 2017 l'Ae ha chiarito che, per le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari/committenti rientranti nelle disposizioni dell'art. 17-ter, detti soggetti devono osservare tali disposizioni e non possono, pertanto, applicare il predetto regime. La prassi ha inoltre individuato ulteriori esclusioni, in ragione dell'oggettiva inapplicabilità del meccanismo speciale, quali per esempio: le operazioni legittimamente non documentate da fattura; le operazioni nelle quali l'ente destinatario non effettua concretamente un pagamento in quanto la relativa somma è già nella disponibilità del fornitore; la rivalsa dell'imposta pagata all'ufficio a seguito di accertamento; le prestazioni fatturate all'autorità giudiziaria dai consulenti tecnici d'ufficio.

—● Riproduzione riservata —■

Lo split payment in sintesi

| | |
|-------------------------------|--|
| Come funziona | L'iva è indicata normalmente dal fornitore nella fattura, ma è pagata dal cliente direttamente all'erario con apposito versamento o, se soggetto passivo, mediante contabilizzazione del debito nella liquidazione periodica |
| Ambito di applicazione | Forniture di beni e servizi nei confronti delle aa.pp. e degli altri soggetti indicati nell'art. 17-ter del dpr 633/1972, se imponibili |
| Eccezioni | Operazioni per le quali il fornitore si avvale di alcuni regimi speciali Iva |
| Responsabilità | Il fornitore risponde dell'applicazione dell'imposta secondo le disposizioni ordinarie, mentre il cliente risponde del pagamento |
| Temporaneità | Il meccanismo speciale si applicherà fino al 30 giugno 2026. La scadenza è anticipata al 30 giugno 2025 per le società quotate |